



LEGGE 28 ottobre 1975, n.37 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 5 novembre 1975).

Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, da imprese dell'edilizia e dei salariati dello Stato.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 1975.

Art. 1

Ai lavoratori di cui all'art.19 della legge 22 dicembre 1955 n. 42, dipendenti dalle imprese industriali, dalle imprese dell'edilizia ed ai salariati dello Stato spetta l'integrazione salariale quando siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a :

- 1) causa di forza maggiore;
- 2) situazioni temporanee di mercato ;
- 3) crisi economiche e ristrutturazione e riconversioni aziendali.

Art. 2

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'86 % della retribuzione netta effettiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese dalle ore 0 e il limite dell'orario settimanale contrattuale e non è assoggettata a contribuzione.

Il presente trattamento assorbe sino a concorrenza eventuali condizioni contrattuali di miglior favore esistenti in materia.

La misura dell'integrazione salariale non può comunque essere superiore all'86% della retribuzione massima corrente per la qualifica "impiegato di II° cat." al momento dell'integrazione.

I periodi di integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili a fini della maturazione dei diritti di legge e contrattuali dei lavoratori. I relativi oneri sono a completo carico del datore di lavoro.

Art. 3

L'integrazione salariale non è dovuta per le assenze che non comportano retribuzione.

L'integrazione salariale non sarà corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedicano ad altre attività remunerative.

Art. 4

Il ricorso all'integrazione salariale è ammesso:

- a) nei casi previsti dall'art.1 n.1 e n. 2 fino ad un periodo massimo di paga pari a tre mesi per anno solare;
- b) nei casi previsti dall'art.1 n. 3 fino ad un periodo massimo di paga pari a 6 mesi.

In casi eccezionali i suddetti termini possono essere prorogati per periodi non superiori a tre mesi.

Art. 5

Per provvedere alla corresponsione della integrazione di cui agli articoli precedenti è istituita presso l'I.S.S. la Cassa per integrazione dei guadagni.

La Cassa è amministrata dall'I.S.S. secondo le norme della legge 30 giugno 1964 n.37.

Art. 6

Nei casi di contrazione o di sospensione dell'attività produttiva, resa indifferibile da causa di forza maggiore, lo imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati.

Quando la contrazione o sospensione dell'attività produttiva comporta per il lavoratore dipendente una riduzione d'orario superiore alle 40 ore, nell'arco di 6 mesi continuativi decorrenti dall'inizio dell'integrazione, si procede a richiesta dell'imprenditore o delle Organizzazioni Sindacali ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e dei criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La procedura del 2° comma non si applica nel settore dell'edilizia quando la contrazione o sospensione dell'attività sia derivata da eventi meteorologici.

Nel caso previsto all'art. 1 n.2 la riduzione dell'attività lavorativa deve essere preceduta dalla comunicazione dell'imprenditore secondo quanto indicato al 1° comma del presente articolo.

Qualora però la contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determini per un lavoratore dipendente una riduzione d'orario superiore a 40 ore, nell'arco di tre settimane continuative decorrenti dall'inizio dell'integrazione, ovvero si protragga oltre 3 settimane, si deve effettuare un esame congiunto delle parti in ordine ai programmi produttivi, alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

E' ammessa la deroga a questa procedura quando nell'arco delle tre settimane, la riduzione d'orario non superi le 40 ore. Tale deroga non potrà essere ripetuta prima che siano trascorsi almeno 6 mesi.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'art.1 n. 3 l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente al Dicastero del Lavoro, alle Rappresentanze Sindacali

Aziendali o alle Organizzazioni Sindacali le cause per le quali l'imprenditore intende sospendere o ridurre l'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà su richiesta di una delle parti un esame congiunto della situazione in ordine ai programmi produttivi dell'azienda ed ai problemi riguardanti la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'azienda.

La procedura di consultazione deve essere esaurita entro 10 giorni dalla data di comunicazione.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono essere fatte dall'imprenditore per il tramite della Associazione dei datori di lavoro interessati.

Gli adempimenti del presente articolo costituiscono una condizione per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale.

Art. 7

L'imprenditore, per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, deve presentare all'I.S.S. domanda nella quale devono essere indicati:

- la causa della sospensione o riduzione d'orario
 - la presumibile durata
 - il numero dei lavoratori interessati
 - il numero di ore di effettivo lavoro.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'esecuzione degli adempimenti dell'art.6.

La domanda deve essere presentata entro 8 giorni dall'inizio del periodo di contrazione o di riduzione dell'orario di lavoro.

Per il settore edile, solo nel caso di riduzione dell'orario di lavoro determinata da eventi meteorologici, la domanda deve essere presentata entro il 1° giorno non festivo della settimana successiva a quella in cui si è verificata la riduzione d'orario.

Art. 8

Le proroghe di cui all'art. 4, ultimo comma, possono essere concesse dal Deputato al Lavoro previa attuazione delle procedure previste all'art. 6 per crisi economiche.

La concessione di dette proroghe è subordinata all'accertamento delle reali necessità dell'azienda a continuare la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e, nei casi indicati all'art.1 n.3, all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione o riconversione aziendale.

Art. 9

L'integrazione salariale è disposta dall'I.S.S. su conforme deliberazione di una apposita Commissione composta dalle rappresentanze:

- dalle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute,
- dalle Associazioni dei datori di lavoro indicati nella presente legge, e dello Stato in quanto datore di lavoro.

Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'I.S.S.

La Commissione delibera all'unanimità. Nei casi controversi la competenza passa alla Commissione esecutiva di cui alla legge 17 marzo 1967 n.17.

Non sono ammessi rimborsi per integrazioni salariali per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione di cui sopra, che restano pertanto a carico del datore di lavoro.

Art. 10

Spetta alla Commissione:

- 1) deliberare sulle questioni che possono sorgere sulla applicazione della presente legge.
- 2) Verificare l'attuazione delle procedure e le motivazioni delle richieste di ammissione all'integrazione salariale e delle relative proroghe.
- 3) Sovrintendere alla gestione della Cassa ed esaminare il relativo bilancio annuale.

Contro i provvedimenti di cui ai n.ri 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione esecutiva prevista dalla legge 17 marzo 1967 n.17 e con le procedure indicate dall'art.16 della presente legge.

Art. 11

Il pagamento della integrazione salariale sarà effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, e comunque non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

L'importo dell'integrazione sarà rimborsato all'impresa secondo le disposizioni in atto per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Qualora l'impresa non ottemperi a quanto sopra, l'ISS erogherà direttamente, su richiesta degli interessati, l'integrazione salariale entro 15 giorni dalla data della richiesta.

In questo caso l'impresa è tenuta al versamento di una penalità pari al 15% dell'importo dell'integrazione salariale, comunque non superiore a L.1.000.000.

Art. 12

L'imprenditore è tenuto a registrare sul libro paga l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'I.S.S., nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati, e gli altri dati che saranno richiesti.

Art. 13

Ai fini dell'accreditamento di contributi figurativi dei periodi per i quali è ammessa l'integrazione salariale, valgono le disposizioni della legge 30 giugno 1964 n.37 art.24.

Art. 14

I periodi di inabilità al lavoro, ricadenti nel periodo di integrazione salariale, rimangono indennizzati secondo le disposizioni di cui al Titolo 3 capo II della legge 22 dicembre 1955 n. 42 e successive modifiche.

Art. 15

Ai fini del diritto agli assegni familiari, di cui alla legge 6 dicembre 1968 n. 42 e successive modifiche, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro.

Art. 16

Per le prestazioni ed i contributi previsti nella presente legge si osservano le disposizioni della legge 30 giugno 1964 n.37 e della legge 22 dicembre 1955 n. 42 in materia di privilegi ed esenzioni.

In materia di ricorsi, controversie e vigilanza, si applicano le disposizioni dei titoli VIII e IX della legge 22 dicembre 1955 n. 42.

In materia di esclusioni dal diritto, controllo dello Stato di inattività e cessazione del diritto, valgono le disposizioni della legge 17 marzo 1967 n.17 indicate negli artt. 4, 5, 6, 7, 13 e 16.

Art. 17

Indipendentemente dalle maggiori pene previste dalle leggi penali, chiunque fornisca dati inesatti o comunque non rispondenti alla realtà, favorendo o tentando di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiore entità rispetto a quelle dovute, è punito con una ammenda da L.50.000 a L. 200.000.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda di cui all'art.7 della presente legge, l'imprenditore è punito con una ammenda da L. 40.000 a L. 150.000.

Art. 18

Il Dicastero del Lavoro, in accordo con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei datori di Lavoro, potrà provvedere a istituire corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, al fine di salvaguardare le condizioni salariali e normative conseguite dai lavoratori.

Il lavoratore cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando, senza giustificato motivo non partecipa ai corsi di cui sopra.

La copertura assicurativa contro gli infortuni, di cui al Decreto 6 febbraio 1968 n. 3, è estesa agli allievi dei corsi suddetti.

Il trattamento di integrazione salariale non è cumulabile con assegni o compensi eventualmente spettanti per i corsi.

Art. 19

Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione della Cassa si provvede con:

- a) contributo a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori dipendenti nella misura del 2,50% per le imprese industriali e nella misura del 5% per le imprese edili e lo Stato;
- b) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi dell'integrazione salariale di cui all'art.1 n.2, nella misura del 7,50% per le imprese industriali e del 15% per le imprese edili e Stato, dell'integrazione corrisposta ai propri dipendenti.

Detto contributo dovrà essere versato in sede di conguaglio entro 3 mesi dal termine di ogni periodo di integrazione.

Il contributo per gli apprendisti è a totale carico dello Stato.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ogni esercizio sulla base dei risultati di Bilancio le aliquote contributive potranno essere modificate con Decreto Reggendale su proposta della Commissione prevista all'art.9.

Per l'inizio della gestione della Cassa di cui all'art. 5 l'I.S.S. è autorizzato a trasferire in essa la somma di L. 100.000.000., da stornarsi dalla gestione del fondo per l'indennità giornaliera di inattività.

Art. 20

Le norme della presente legge si applicano solamente ai casi ed alle categorie di lavoratori in essa indicati.

Resta pertanto in vigore la legge 17 marzo 1967 n.17, modificata con legge 6 dicembre 1968 n. 41, per tutti gli altri lavoratori e per i casi non previsti dalla presente legge.

Fino a completa modifica della legge 17 marzo 1967 n.17 la contribuzione a carico del lavoratore ed il concorso dello Stato, di cui all'art.20 della legge medesima si applicano anche alla presente legge. Il relativo gettito è destinato a concorrere al finanziamento delle prestazioni della legge 17 marzo 1967 n.17.

Art. 21

Il trattamento economico di cui all'art.2 della presente legge viene applicato nei casi di integrazione salariale preventivamente concordati fra le parti con decorrenza 1° settembre 1975.

Art. 22

La presente legge entra in vigore il 1° novembre 1975.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 1975-1675 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Giovanni

Vito Marcucci - Giuseppe Della Balda

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini